

Dal mondo

## Singapore: sul transfer pricing in rete le nuove linee guida

29 Gennaio 2015

L'ultima edizione risale al gennaio 2006 e dai primi dell'anno è disponibile l'ultima versione del vademecum



INLAND REVENUE  
AUTHORITY OF  
SINGAPORE

L'*Inland Revenue Authority* di Singapore (IRAS) il 6 gennaio ha pubblicato la seconda edizione delle *Transfer Pricing Guidelines* che sostituisce la precedente del febbraio del 2006.

Singapore non è un Paese membro dell'OCSE, ciò nonostante, in materia di *transfer pricing* le linee guida nazionali traggono largamente ispirazione dalle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento. Del resto l'*Inland Revenue Authority* espressamente dichiara che "*IRAS applies the internationally endorsed arm's length principle*" e che "*IRAS generally takes guidance from the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*".

### La struttura della guida

La prima parte della guida "Transfer Pricing Principles and Fundamentals" è dedicata alla illustrazione della *ratio* e del funzionamento del principio di libera concorrenza (*arm's length principle*). La seconda parte "Transfer Pricing Administration" si incentra sugli strumenti di risoluzione e conciliazione delle problematiche di transfer pricing sul piano internazionale (*mutual agreement procedure* e *advance pricing agreement*), mentre la terza e quarta parte si focalizzano su alcune specifiche transazioni infragruppo, in particolare i servizi infragruppo e le transazioni finanziarie e sull'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione.

La nuova edizione della guida si propone di chiarire in maniera più dettagliata ed esaustiva le modalità di applicazione del principio di libera concorrenza nelle operazioni tra parti correlate, in considerazione della circostanza che nel 2010 l'Ocse ha pubblicato una nuova versione delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento con rilevanti modifiche rispetto alla precedente versione del 1995.

Per quanto concerne i fondamenti giuridici del regime del transfer pricing nel diritto tributario interno si ritrovano nel section 34D, section 32 e 53 del *Income Tax Act*. Inoltre i trattati fiscali sottoscritti da Singapore contengono un articolo conforme all'articolo 9 "Imprese associate" del Modello Ocse di convenzione fiscale, che esprime il principio di libera concorrenza.

### Alcune indicazioni specifiche

L'*Inland Revenue Authority* raccomanda di adottare un approccio a tre fasi per l'applicazione del principio di libera concorrenza:

Fase 1 - analisi di comparabilità

Fase 2 - selezione del metodo più appropriata alle circostanze del caso e della *tested party*

Fase 3 - determinazione dei risultati *at arm's length*

I metodi ammessi per la determinazione dei prezzi di trasferimento sono quelli approvati dall'OCSE (*CUP method*, *resale price method*, *cost plus method*, *transactional net margin method* ed il *transactional profit split* sia nell'approccio tramite *residual analysis* che nell'approccio che si basa sulla *contribution analysis*)

Per la selezione di comparabili esterni tramite analisi di *benchmark*, l'IRAS non esprime preferenza per nessuno specifico database commerciale dal quale attingere le informazioni ed i dati economico-finanziari delle imprese. La guida chiarisce però che i contribuenti devono selezionare solo *comparables* le cui informazioni e dati di bilancio siano pubblicamente disponibili e per tale motivo l'IRAS esprime preferenza per le società quotate in borsa.

### Assicurare la comparabilità in termini di mercato

L'Amministrazione finanziaria invita i contribuenti a selezionare *comparables* locali rispetto a comparabili non locali nella loro analisi di benchmark, affinché venga assicurata la comparabilità in termini di mercato e in generale delle condizioni economiche. Tuttavia, quando i contribuenti non sono in grado di individuare *comparables* locali sufficientemente affidabili, l'IRAS ammette la selezione di soggetti comparabili regionali.

Occorre sottolineare che l'Amministrazione finanziaria di Singapore, in linea con la prassi internazionale, per migliorare l'affidabilità del campione, minimizzando l'errore dovuto a difetti di comparabilità non specificatamente identificabili, per la determinazione del range di valori di libera concorrenza, indica ai contribuenti di far riferimento all'intervallo interquartile.

Infine, va ricordato che il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione dei prezzi trasferimento per dimostrare che

risultati della sua analisi di comparabilità rispettano l'arm's lenght principle, seguendo le indicazioni della prima parte delle linee guida.

di

**Alessandro Denaro**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/singapore-sul-transfer-pricing-rete-nuove-linee-guida>